



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it
UFFICIO RECLUTAMENTO 089/771651 – 54 – 59 - 48

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e in particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;
VISTO il D.M. 374/2019 recante norme di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22;
VISTO il decreto di quest'Ufficio di pubblicazione delle GAE definitive di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022;
VISTA le sentenze del TAR Lazio sez. III bis n. 10906/2018 REG.PROV.COLL. - N. 10028/2018 REG.RIC e n. 10907/2018 – N. 9937REG. RIC., con cui viene disposto il reinserimento nelle GAE dei ricorrenti che, essendo in precedenza inseriti nelle stesse, successivamente omettevano di presentare domanda di permanenza/aggiornamento e, pertanto, venivano depennati dall'Amm.ne Scolastica;
VISTA la richiesta avanzata dall'aspirante docente CONTE Pietro di esecuzione della prima sentenza sopra indicata, richiesta acquisita al prot. n. 7968 del 15.05.2019 di quest'Ufficio;
VISTA la richiesta avanzata dall'avv. MariaTeresa DE PAOLA presentata in nome e per conto dell'aspirante docente Luisa Mariana Abate di esecuzione della seconda sentenza sopra indicata;
RILEVATO che le decisioni sopra indicate richiamano l'orientamento del Consiglio di Stato (sentt. 4021/2018, 3703/2018) secondo cui *“il re-ingresso in GAE è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo).....la qualificazione “a esaurimento” comporta...una chiusura all’inserimento di nuovi soggetti non inseriti...”*;
ACCERTATO che i sig.ri CONTE e DE PAOLA non sono mai stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che, pertanto, non erano legittimati a proporre il ricorso finalizzato al conseguimento di un provvedimento di reinserimento nelle GAE;
RILEVATO che gli stessi, sconosciuti al Sistema Informativo dell'Istruzione, non avrebbero potuto partecipare al ricorso, in quanto non inseriti, in precedenza, nelle graduatorie ad esaurimento né di questa né di altra provincia;
RILEVATA l'esigenza di non procedere ad un non consentito inserimento *ex novo* nelle GAE di soggetti non aventi titolo, in quanto ciò contrasterebbe con il disposto specifico delle sentenze sopra indicate, oltre che con le disposizioni normative in materia di graduatorie ad esaurimento;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione delle stesse sentenze del TAR Lazio n. 10906/2018 REG.PROV.COLL. - N. 10028/2018 REG.RIC e n. 10907/2018 – N. 9937REG. RIC., **non è consentito l'inserimento ex novo nelle GAE di questa provincia dei ricorrenti sig.ri CONTE Pietro, n. il 06.02.1978, e DE PAOLA Mariateresa, cl. 1975, sconosciuti al Sistema Informativo dell'Istruzione.**
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

AA/of
francesco.oliva.sa@istruzione.it

IL DIRIGENTE
Annabella Attanasio